

Milano



Atti del Comune

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 50690/2011
DIRETTORE CENTRALE
Del 24/01/2011
(S) PROT. DC MOBIL. TRASP
24/01/2011

COMUNE DI MILANO
DC MOBIL. TRASPORTI
PG 50690/2011
Del 24/01/2011
DIRETTORE CENTRALE
(S) PROT. SEGR. GENERALE
24/01/2011

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 50690/2011
DIRETTORE CENTRALE
Del 24/01/2011
REGISTRO ORDINANZE
SINDACALI 2/2011

Milano, 24 gennaio 2011

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO**

IL SINDACO

Considerato che nell'affrontare l'emergenza ambientale prodotta dai cosiddetti picchi invernali, al fine di ridurre le medie annuali di concentrazione di PM10 e di interrompere le sequenze di giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi/m³, sono stati adottati una serie di provvedimenti emergenziali tra cui si annoverano:

- con Ordinanza Sindacale adottata nel mese di gennaio 2010 si è stabilito un provvedimento di blocco domenicale, dalle 10 alle 18, e contestualmente, in caso di reiterato superamento del Valore Limite di 50 mcg/m³ di PM10 per 20 giorni consecutivi, la sospensione dell'esenzione del pagamento di Ecopass per gli autoveicoli Euro IV e Euro V Diesel senza filtro antiparticolato, stabilendo che l'esenzione sarebbe stata ripristinata a seguito di un periodo di 3 giorni consecutivi di valori sotto soglia;
- aderendo all'iniziativa proposta dall'ANCI e in considerazione dell'elevato numero di giorni di superamento del valore limite di PM 10 nei mesi di gennaio e febbraio, è stato disposto con ordinanza sindacale n° 12/2010 limitazioni al traffico veicolare, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata domenicale del 28.2.2010; nonché l'invito a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, N02 e ozono si rivelano



pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Dato atto che il Dipartimento di Milano di ARPA monitora la qualità dell'aria certificando il dato giornaliero di concentrazione di inquinanti e l'eventuale avvenuto superamento del Valore Limite giornaliero di 50mg/m³ di PM10 fissato dalla Direttiva comunitaria 2008/50 UE;

Vista la Relazione Tecnica redatta dai Settori Comunali in cui sono indicate una serie di misure da adottare in caso di superamento del Valore Limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ di PM10, rispettivamente per 12 e 18 giorni consecutivi, evidenziando l'effettivo peso che le medesime hanno nella formazione e produzione di particolato atmosferico;

Vista l'Informativa alla Giunta Comunale PG 43893/2011 del 21 gennaio 2011 circa gli indirizzi per l'adozione di misure emergenziali per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano, contenuti nella succitata Relazione allegata alla medesima Informativa;

Considerato opportuno

Per la tutela della salute pubblica adottare misure finalizzate a limitare il carico di emissioni inquinanti - come indicato nella citata Relazione Tecnica - che entreranno in vigore ogni qualvolta verrà accertata la condizione di superamento del Valore Limite di PM 10 giornaliero (50 microgrammi al metro cubo) rispettivamente per 12 e 18 giorni consecutivi;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.gs 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Visto il D.M. 21.4.1999 n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n° 60;

Visto il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n° 152;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."



Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

1. che al verificarsi della condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 rilevati da ARPA Lombardia per la durata di 12 giorni consecutivi entreranno in vigore le seguenti misure:

- a) **il divieto di circolazione** da lunedì a domenica, dalle 00:00 alle 24:00, con le deroghe ed eccezioni di cui all'allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dei veicoli qui di seguito indicati :
- autoveicoli benzina Euro 0;
 - autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (diversi dagli autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico) non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 3;
 - ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a due tempi Euro 1 nonché ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a gasolio;
- b) **il blocco totale del traffico veicolare, dalle ore 0.00 alle ore 24.00**, con le deroghe ed eccezioni di cui all'allegato 2) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nelle domeniche o giornate festive successive al verificarsi della condizione di criticità di cui al punto 1), qualora lo stato di criticità permanga;
- c) **il divieto di uso e di accensione** di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile;
- d) **intensificare e potenziare i controlli** da parte degli organi preposti (inclusi i Guardaparco ed i Servizi di Vigilanza Ecologica operanti sul Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e sul restante territorio comunale) per l'accertamento del rispetto delle seguenti norme già in vigore:



- divieto di combustione di rifiuti all'aperto (art. 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale);
- divieto di combustione all'aperto in ambito agricolo e di cantiere (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
- divieto di accensione di fuochi negli spazi comunali a verde (art. 14 Regolamento comunale d'uso del verde);
- divieto di combustione all'aperto di qualsiasi materiale, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere (art. 2.5.9 del Regolamento Locale di Igiene);
- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico (DGR n° 7635 dell'11/07/2008);
- accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento e comunque per un tempo non superiore a tre minuti (art. 2.5.10 del Regolamento Locale di Igiene);
- divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue dal 10 novembre 2010 al 7 febbraio 2011 compreso (Decreto Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 9542 del 30/09/2010);
- interrimento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati di cui al precedente alinea entro le 24 ore dallo spandimento (Allegato 1 della DGR n° 5868 del 21/11/2007 e successive modifiche). Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione;

2. che qualora la situazione di criticità dovesse perdurare per 18 giorni consecutivi, entreranno in vigore le seguenti ulteriori misure:

e) **divieto di accesso e transito** all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, con le eccezioni e le deroghe di cui all'allegato 3) quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, da lunedì a domenica, dalle 00:00 alle 24:00 dei seguenti veicoli:

- Autoveicoli a motore destinati al trasporto di persone fino a 9 posti (categoria M 1)
 - autoveicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti alimentati a benzina E II
 - autoveicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti alimentati a benzina E I



- autoveicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti alimentati a diesel E IV
 - autoveicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti alimentati a diesel E III
 - autoveicoli destinati al trasporto di persone fino a 9 posti alimentati a diesel che in seguito ad installazione successiva all'acquisto di dispositivi anti particolato omologati siano inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, come classe di arrivo quali E III o IV
- *Autoveicoli a motore destinati al trasporto merci (categoria N)*
 - autoveicoli destinati al trasporto merci alimentati a benzina E II
 - autoveicoli destinati al trasporto merci alimentati a benzina E I
 - autoveicoli destinati al trasporto merci alimentati a diesel E IV
 - autoveicoli destinati al trasporto merci alimentati a diesel E III
 - autoveicoli destinati al trasporto merci alimentati a diesel che in seguito ad installazione di dispositivi anti particolato omologati siano inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, come classe di arrivo quali E III o E IV
 - *Autoveicoli a motore destinati al trasporto di persone superiori a 9 posti (Autobus, categorie M 2 e M 3)*
 - Autobus alimentati a benzina E II
 - Autobus alimentati a benzina E I
 - Autobus alimentati a diesel E V
 - Autobus alimentati a diesel E IV
 - Autobus alimentati a diesel E III
 - Autobus alimentati a diesel che in seguito ad installazione successiva all'acquisto di dispositivi anti particolato omologati siano inquadrabili, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, come classe di arrivo quali E III o E IV
- f) **disporre la riduzione** del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
 - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani



- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
- g) disporre che la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993 citato sia ridotta di un'ora con le medesime eccezioni di cui al punto precedente;

AVVERTE CHE

- l' inosservanza delle misure di cui punti *a)*, *b)* ed *e)* sarà punita ai sensi dell' art. 6, comma 12 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- l' inosservanza dei punti *c)*, *f)* e *g)* sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

Le misure disposte dal presente provvedimento diventano immediatamente esecutive dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 come rilevato e certificato da ARPA Lombardia.

La cittadinanza sarà informata con anticipo dello stato di criticità in occasione dei periodi consecutivi di superamento dei limiti. Sarà, inoltre, tempestivamente informata circa l'acquisizione ufficiale, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta condizione di superamento della soglia critica di PM10 e della conseguente e successiva entrata in vigore delle misure emergenziali di cui alla presente ordinanza, nonché della loro eventuale sospensione.

Saranno utilizzati, a tale scopo, i seguenti mezzi di comunicazione:

- il canale di informazione 02.02.02 dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
- il sito istituzionale del Comune di Milano;
- televideo;



- la linea telefonica del Comando di Polizia 800368636 oppure 0277270398;
- il coinvolgimento dei principali organi di stampa e comunicazioni (giornali, radio e televisioni);
- i pannelli a messaggio variabile.

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per tre giorni consecutivi.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, pannelli a messaggio variabile, ecc...

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 no 1199.

IL SINDACO

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Mustelli



***ALLEGATO n° 1 alla Ordinanza Sindacale del 24 gennaio 2011
PG 50690/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.***

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto a) le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

- a) Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE (Euro O o pre-Euro I)
- b) Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle forze di polizia. FF.AA, CRI, VVF. corpi e servizi P.L., protezione civile e corpo forestale, veicoli di pronto soccorso
- c) sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (salva l'applicazione della disposizione speciale per i veicoli di categoria M3).
- d) Veicoli muniti di contrassegno per trasporto di portatori di handicap esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap, autovetture targate CD e CC
- e) Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono finzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza
- f) Veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa
- g) Veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa
- h) Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE
- i) Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal D. M. Trasporti 332/98
- j) Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti dal contrassegno dei rispettivi ordini; operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro.



- k) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica.
- l) Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro
- m) Veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.
- n) Veicoli con almeno tre persone a bordo Car Pooling
- o) veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, ai sensi dell'articolo 116 cds
- p) Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per le donazioni.

Il blocco totale del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

tratti autostradali, svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:

Cascina Gobba: *Via Milano (Cologno M.)* e S.S. 11 Padana Superiore;

Forlanini: Viale E. Forlanini;

San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;

Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;

Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;

Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

inoltre:

tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, (compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (capolinea tram 24) di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;



tratto stradale compreso tra le Casine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell'autobus n. 63 in Via Jemolo e più precisamente:

Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano):

Qualora per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati a specifiche e sopraggiunte circostanze, ad oggi non prevedibili (ad es. eventi sportivi presso lo Stadio Meazza) si provvederà ad integrare i tratti stradali con apposito provvedimento.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Musitelli', is written over the typed name.



***ALLEGATO n° 2 alla Ordinanza Sindacale del 24 gennaio 2011
PG 50690/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.***

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui ai punti b) le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

- a. veicoli elettrici o ibridi;
- b. veicoli funzionanti con alimentazione a metano, a gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
- c. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di ARPA, di ASL o ASO, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, della Polizia Locale e Provinciale e del Corpo Forestale, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli e a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- d. veicoli del car sharing e a servizio del bike sharing;
- e. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- f. macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale";
- g. le autovetture targate CD e CC. o riconoscibili con contrassegno metallico;

Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:

- a. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata da uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc.;
- b. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di



- notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- c. veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
 - d. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo munito di tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;
 - e. veicoli utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata;
 - f. veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
 - g. veicoli utilizzati da lavoratori con certificazione rilasciata dal datore di lavoro, quando dalla stessa risulti un orario di inizio o fine turno, al di fuori degli orari di servizio dei mezzi di trasporto pubblico; veicoli dei lavoratori con certificazione rilasciata dal datore di lavoro, quando dalla stessa risulti che la sede lavorativa o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici di trasporto;
 - h. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali;
 - i. veicoli in dotazione di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze o obblighi di legge; veicoli utilizzati da funzionari pubblici per le attività connesse alle consultazioni elettorali muniti di attestazione del Dirigente responsabile del servizio; veicoli utilizzati da rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati dalle consultazioni elettorali, che rappresentano carattere di inderogabilità per comprovate esigenze non rinviabili, muniti di permesso rilasciato dalla Polizia Locale previa presentazione di adeguata documentazione;
 - j. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
 - k. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine;
 - l. veicoli, riconoscibili dalla livrea, utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e della assistenza per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
 - m. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dai Settori comunali competenti o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco che prevedono occupazione di suolo pubblico;
 - n. veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente



- per cui lavorano;
- o. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
 - p. veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni relative a battesimi e matrimoni e alle Sacre manifestazioni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
 - q. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
 - r. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - s. veicoli utilizzati dai venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente;
 - t. veicoli utilizzati da edicolanti di turno;
 - u. veicoli utilizzati per la consegna a domicilio di fiorai, ristoratori e pasticceri;

Il blocco totale del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

tratti autostradali, svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:

- a) Cascina Gobba: *Via Milano (Cologno M.)* e S.S. 11 Padana Superiore;
- b) Forlanini: Viale E. Forlanini;
- c) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;
- d) Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
- e) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;
- f) Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
- g) Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

inoltre:



- tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti,(compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (capolinea tram 24)di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;


- tratto stradale compreso tra le Casine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell'autobus n. 63 in Via Jemolo e più precisamente:
Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)-
Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano):

Qualora per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati a specifiche e sopraggiunte circostanze, ad oggi non prevedibili (ad es. eventi sportivi presso lo Stadio Meazza) si provvederà ad integrare i tratti stradali con apposito provvedimento.

L'orario ed il tragitto per in è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli





***ALLEGATO n° 3 alla Ordinanza Sindacale del 24 gennaio 2011
PG 50690/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.***

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto e) le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

- a) veicoli destinati al trasporto cose alimentati a benzina Euro 2 e successivi, a gasolio Euro 3/Euro III e successivi, purchè siano classificati:
- all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
 - lettera h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
 - lettera n) furgoni blindati per trasporto valori
 - all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) autospazzatrici
 - lettera c) autospazzaneve
 - lettera d) autopompe
 - lettera e) autoinnaffiatrici
 - lettera i) autoveicoli per il soccorso stradale
 - lettera n) autofunebri
 - lettera o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti
 - lettera t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
 - lettera x) auto con installazioni telegrafiche
- b) Veicoli adibiti a specifiche funzioni quali:
- veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio pubblico postale;
 - veicoli di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;
 - veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti.;
 - veicoli classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:



lettera c) cisterne per il trasporto di liquidi
lettera d) cisterne, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti
lettera g) betoniere

- veicoli classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche
 - lettera h) autoveicoli gru
 - lettera j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - veicoli operativi utilizzati per il trasporto di beni strumentali relativi ad attività di manutenzione;
 - veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie;
 - veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area "Cerchia dei Bastioni" rilasciato dagli uffici competenti;
- c) autoveicoli destinati all'esercizio di attività di commercio e somministrazione su aree pubbliche interne alla Z.T.L. "Cerchia dei Bastioni" denominati "Duomini"
- d) veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, riconoscibili dalla targa speciale, ovvero da particolari iscrizioni sulla carrozzeria;
- e) i veicoli utilizzati per ragioni di servizio dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale che per le medesime ragioni debbano necessariamente accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) - Cerchia dei Bastioni e che siano stati individuati mediante dichiarazione delle Autorità sopra citate;
- f) autoambulanze;
- g) gli autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92 nonché veicoli muniti di contrassegno disabili;
- h) I veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad urgenze per i quali risulta indispensabile l'utilizzo del mezzo privato e a interventi in pronta reperibilità dal personale sanitario dipendente dalle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali con sede all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni.



L'accesso e le relative motivazioni devono essere attestati con invio all'Amministrazione di apposita dichiarazione sottoscritta dalla Direzione sanitaria entro il giorno successivo all'ingresso nella Zona Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni o Ecopass Area.

- i) autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- j) I veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa, il cui posteggio ricade all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Dott. Adriano Musitelli